

1. G.
ron.
Rep.
OGGETTO
+
Notif. Sentenza
Notif. Appello

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

EX SEZIONE DISTACCATA DI TORRE DEL GRECO

Il Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Torre del Greco, nella persona della dott.ssa LARA Vernaglia Lombardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 182 del R.G.A.C. 2010, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Nazionale 587 presso l'avv. Gennaro Marrazzo, dal quale è difesa in forza di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

in persona _____, difeso dagli avv.ti Elio Benevento e Antonino Savini, e con i medesimi domiciliato in Torre del Greco presso _____ in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

NONCHE'

_____ in persona del l.r.p.t., domiciliato in Castellammare di Stabia al corso Alcide De Gasperi 167 unitamente ai propri difensori avv.ti Eduardo Martucci e Raffaele Montanaro, dai quali è difeso in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

_____ in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Salvatore di Giacomo n. 6 presso l'avv. Ciriaco Sammaria, dal quale è difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa.

RAGIONI INFATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 3.3.2010. conveniva in giudizio _____ la _____ esponendo quanto segue:

-in data 5.7.2009 percorreva a piedi via Pisani in Torre del Greco quando veniva improvvisamente aggredita e morsa da un cane randagio

privo di collare e di grossa taglia che vagava per la predetta via riportando gravi lesioni alla mano destra.

Ritenendo sussistente la responsabilità del chiedeva condannarsi entrambi i convenuti al risarcimento dei danni subiti con vittoria delle spese.

Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e deduceva che unicamente all' competeva la prevenzione del randagismo

Si costituiva l che deduceva la esclusiva responsabilità del Comune, anche perché non aveva mai segnalato l'esistenza dei cani randagi; chiedeva la chiamata in causa della RAS Assicurazioni s.p.a., dalla quale era garantita.

Si costituiva la eccepiva il difetto di procura dei legali della , il difetto di legittimazione passiva, l'inoperatività della polizza spiegando azione di regresso ex art. 2055 c.c.

Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata nei termini che seguono.

L'attrice deduce di essere stata aggredita e morsa da un cane randagio mentre percorreva a piedi una strada sita nell'abitato del Comune di Torre del Greco (la via Pisani con conseguenti lesioni personali).

Ciò si traduce nel dedurre la responsabilità del convenuto per l'omessa opera di prevenzione del randagismo, obbligo di prevenzione del randagismo che il cece attribuisce alla che pure è stata convenuta in giudizio.

Occorre quindi preliminarmente interrogarsi sulla responsabilità omissiva per la mancata efficace prevenzione del randagismo, e a quale ente essa sia imputabile.

Non vi è dubbio, infatti, sulla circostanza che il fenomeno sia compiutamente regolato dalla normativa vigente e che si tratti di individuare chi sia preposto a prevenirlo.

Tale materia è stata oggetto di diversi interventi sia di questo giudice che di quest'ufficio, che in questa sede occorre ulteriormente confermare, anche alla luce di diversi arresti conformi sia della Corte di Appello di Napoli che della Suprema Corte.

La materia è regolata in primo luogo dalla l. 14.8.1991 n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la quale, all'art. 3, prevede che sia compito delle Regioni l'adottare leggi in materia nonché l'elaborare programmi di prevenzione del randagismo, mentre compito del Comune è quello di risanare i canili comunali e di costruire nuovi rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione

A sua volta la Regione Campania ha emanato prima la l. 2.11.1993 n. 36 e poi la l. 24.11.2001 n. 16 in materia di "Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina".

Secondo tale legge, la Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla predetta legge n. 281/1991, promuove e disciplina il controllo del randagismo.



A tale fine, premesso che si definiscono "animali randagi" tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, la legge individua i compiti dei singoli soggetti chiamati ad attuare tale obiettivo (la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende sanitarie locali).

Premessa l'esistenza di un'obbligatoria anagrafe canina (i cani sono a tal fine tatuati), gestita dall'A.S.L., sempre a tale ente compete (art. 5), per quanto qui rileva, l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore; competono inoltre all'A.S.L. anche l'espletamento della gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati; e l'effettuazione del servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei gatti liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle Autorità.

Compete invece ai Comuni (art. 6) la costruzione dei canili e il risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero; anche se è sempre la Regione (art. 7) che, d'intesa con province e comuni, promuove la realizzazione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.

Infine si rileva che l'art. 9 (Controllo del randagismo) prevede che i cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali, devono essere restituiti al proprietario o detentore. I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art. 4.

Da tali disposizioni e dal complesso delle previsioni contenute nella legge emerge con evidenza che la competenza all'accalappiamento dei cani vaganti (nozione che non coincide con quella di cani randagi, potendo essere con evidenza i primi anche di proprietà di singoli e sfuggiti al controllo del proprietario) appartiene esclusivamente all'A.S.L.; una volta accalappiati, i cani devono essere condotti presso i canili comunali e individuati; se riconosciuti sono riconsegnati ai legittimi proprietari e se non tatuati sono ricoverati in detto canile.

Tale ordine di idee è stato già espresso da questo Tribunale, sia nella vigenza della precedente ma analoga l. regionale 36/1991 (cfr. sent. resa dal Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nel giudizio 1869/1997 RGAC tra Paladini Raffaella contro Comune di Meta); sia con esplicito riferimento alla l. regionale 16/2001 nella decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nel giudizio RGAC 2143/2003 tra Sullo Domenico e Comune di Trecase.

Analoghi sono i precedenti di questa Sezione (vedi sentenza n. 250/2005 del 12.12.2005 resa nel giudizio De Stefano Marcella contro Comune di Torre del Greco, giud. dott. Chiesi; sentenza 158/2008 resa nel giudizio Di Luca Carmela contro Comune di Torre del Greco, ASL Napoli 5, RAS s.p.a., g.o.t. Gallo); della Corte di Appello di Napoli (vedi sentenza n. 426/2007 resa nel giudizio tra De Stefano Marcella e Comune di Torre del Greco).

Soprattutto tale ordine di idee è stato confermato dalla Corte di Cassazione; secondo infatti Cass. civ., Sez. III, 7.12.2005, n. 27001 (che muta orientamento



rispetto a Cass. civ., Sez. III, 20.7.2002, n.10638), relativamente a fattispecie del tutto analoga alla presente (con particolare riferimento alla Regione Puglia, l'art. 6 della cui l. regionale n. 12/1985 disponeva che spettava ai servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi). deve essere esclusa la legittimazione passiva di un ente locale nel giudizio civile intrapreso da un soggetto nei confronti del comune, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta determinata dalla necessità di fuggire da alcuni randagi e di sottrarsi all'aggressione degli stessi.

Posto che alla luce della predetta normativa regionale spetta esclusivamente all'A.S.L. l'organizzazione e l'accalappiamento dei cani randagi, occorre interrogarsi brevemente anche sul rapporto tra A.S.L. e Comune, questione posta espressamente dalla difesa della

La soluzione della questione appare però agevole, alla luce di diversi interventi della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 3.4.2009, n. 8137), che hanno escluso la legittimazione passiva del Comune, in base alla ricostruzione del rapporto esistente tra lo stesso e le AA.SS.LL.; ed infatti in seguito al riordino del servizio sanitario, conseguente al d.lgs. 502/1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e Aziende Sanitarie (ex USL) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, che non sono strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.

Nella parte motiva, la S.C. ha anche riconosciuto che la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell'art. 5 lett. c) della legge regionale, «attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici».

Deve anche escludersi che una responsabilità del sussista per l'omessa segnalazione all'A.S.L. della presenza dei cani randagi; infatti la difesa della evidenzia che all'ente territoriale competerebbe la vigilanza delle strade e la segnalazione all'A.S.L. della presenza dei cani randagi, competendo alle strutture sanitarie solo l'accalappiamento e la conduzione nel canile.

Tale affermazione non trova conferma nelle predette previsioni normative.

In nessun articolo della l.r. 16/2001 è individuato alcun compito di segnalazione dei cani randagi a carico del Comune; mentre dall'esame di altre normative regionali emerge che in taluni casi, effettivamente la legge regionale si sia preoccupata di prevedere espressamente un potere di segnalazione in capo ad altri soggetti tra cui la Polizia locale e distinguerlo dall'accalappiamento che compete all'A.S.L. (vedi per es. legge Regione Abruzzo, n. 39/1999). Né può ritenersi sussistente nel caso di specie un "generale potere di controllo del territorio" invocato dall' e dalla compagnia di assicurazione.

Individuato l'ente tenuto a accalappiare i cani randagi, occorre però precisare quale sia il modello di responsabilità applicabile al caso di specie.

Né nella citazione né nei successivi scritti difensivi è mai stata invocata l'applicabilità di alcuna ipotesi di responsabilità presunta di cui agli artt. 2051 o 2052 c.c..

Per mere ragioni di completezza si deve anche osservare che nel caso di specie comunque esse non sarebbero applicabili.



Ed infatti alla responsabilità per custodia delle strade sono riferibili solo gli eventi che scaturiscano da un dinamismo intrinseco alla cosa oggetto di custodia (quale non è evidentemente il passaggio di un cane randagio).

Né è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., legata alla titolarità o all'uso di un animale; del resto, occorre appena osservare che, qualora si consideri che il cane randagio sia un animale selvatico, la relativa "proprietà" apparterebbe alla Regione, appartenendo gli animali selvatici al patrimonio indisponibile della medesima.

Pertanto il criterio di responsabilità applicabile al caso di specie è dato dall'art. 2043 c.c. che impone a ciascuno il generale principio del *neminem laedere*; in forza dei consolidati principi in materia spetta all'attore dimostrare la sussistenza del fatto, del danno e del nesso causale tra i due, nonché della colpa del soggetto agente; in caso di fatto omissivo e non commissivo si aggiunge che la responsabilità postula in capo al soggetto danneggiante l'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento.

Ciò posto, il fatto ascritto nel caso di specie all'attore è l'omesso accalappiamento del cane randagio il quale avrebbe aggredito l'attrice cagionandone lesioni.

Tutto quanto detto nei punti che precedono attiene all'esistenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento individuato in capo all'attore in forza delle disposizioni della l. regionale 16/2001.

Ma ovviamente l'esistenza di tale obbligo giuridico non esaurisce il campo degli elementi dell'illecito, dovendosi invece dimostrare da parte dell'attrice anche la colpa dell'attore... stessa nonché il nesso causale tra l'aggressione del cane e la lesione.

Se così non fosse infatti si trasformerebbe tale obbligo di procedere all'accalappiamento in una generalizzata posizione di garanzia nei confronti di tutti i cittadini e per ogni animale randagio esistente, e quindi si trasformerebbe la responsabilità colposa in responsabilità oggettiva.

Orbene non vi è dubbio che la colpa sia stata dimostrata da quanto dichiarato dal testimone [nome] che ha dichiarato che erano stati già interessati i Vigili da più giorni circa la presenza di quel cane, ma nessuno era intervenuto.

Quanto alla prova del nesso causale, sempre [nome] ha dichiarato di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte dall'attrice, che quest'ultima veniva improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia senza collare proveniente dalla pineta che le morse la mano destra e le gambe.

Anche il testimone [nome], presente al fatto, ha confermato quanto dichiarato dalla testimone suddetta precisando che le persone presenti riferirono di aver già segnalato la presenza di cani di grossa taglia nei giorni precedenti alla [data] e ai Vigili.

Ne consegue che risulta provato il nesso di causalità e che non è improverabile all'attrice alcuna condotta concorrente colposa.

Quanto alla determinazione del danno, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo "bipolare" in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr.



Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.

Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento.

Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità -fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.

Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. hanno evidenziato che, a causa del sinistro, l'attrice riportò frattura scomposta del I metacarpo della mano dx, lesioni valutate come compatibili con il sinistro e comportanti un danno biologico pari al 2%.

Tali conclusioni del C.T.U., adeguatamente motivate, sono fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, e pertanto questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.

In riferimento alla componente biologica del danno, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuo ed attestato dal C.T.U. e dell'età della danneggiata deve liquidarsi il danno di cui, alla seguente tabella, comprensivo di personalizzazione al caso concreto.

IP %	2%			€1387,28
ITT	-----	X gg.	30	€1371,00
ITP al 50%	---	X gg.	20	€457,00
ITP al 25%	-----	x gg.	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE pregiudizio biologico				€3215,28

La convenuta è condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 3215,28 oltre euro 48,17 per spese mediche documentate.

Le somme a titolo di danno non patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria; su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno; tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.

Sulle somme liquidate invece gli interessi decorreranno in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza.

L'ha spiegato domanda di manleva nei confronti della Assicurazioni la cui eccezione di difetto di procura è, in primo luogo, destituita di fondamento emergendo dal mandato conferito nella deliberazione del



commissario Straordinario avente ad oggetto la nomina del legale n. 702 del
2010 la facoltà di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa della terza

Tuttavia, la non ha prodotto agli atti di causa la polizza assicurativa con
la possibilità per questo Giudice di valutare la fondatezza dell'eccezione della
Compagnia circa l'inoperatività della polizza stessa per mancata comunicazione
dei dati variabili necessari ad effettuare la regolarizzazione trattandosi di polizza a
premio.

La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ma attesa
la contraddittorietà e la varietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia che
hanno necessitato la citazione in giudizio del , le spese nei confronti del
vanno dichiarate interamente compensate.

P.Q.M.

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
favore di della somma di euro 3215,28 e di euro
48,17 a titolo di spese mediche documentate oltre interessi come
calcolati in motivazione;

- rigetta la domanda nei confronti del

- rigetta la domanda di manleva nei confronti della

- condanna la in persona del legale
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle
spese di lite che liquida in complessivi euro 2630,00 di cui euro
200,00 per spese oltre spese di C.T.U., rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore
antistatario;

- condanna la , in persona del legale
rappresentante p.t., al pagamento, in favore della

, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese
di lite che liquida in complessivi euro 2100,00 di cui euro 100,00 per
spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
con attribuzione al procuratore antistatario;

- compensa le spese di lite nei confronti del

Torre del Greco, 16.7.2014.

Il Giudice

dott. ssa Lara Vermaglia Lombardi



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Liliana Tisci